

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2542 di mercoledì 12 gennaio 2011

I quesiti sul decreto 81: quale formazione per Coordinatori e RSPP?

Un quesito sulla equiparazione fra la formazione dei Coordinatori per la Sicurezza e quella dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. A cura di G. Porreca

A cura di G. Porreca (www.porreca.it).

QUESITO

Sono abilitato alla sicurezza secondo l'ex D. Lgs. n. 494/1996 e a breve farò anche l'aggiornamento quinquennale. Ora sto creando una società srl con due soci e senza dipendenti la quale per esercitare la propria attività intende utilizzare le competenze professionali dei due soci. Posso svolgere l'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per conto della società senza frequentare ulteriori corsi?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30039] ?#>

RISPOSTA

Come spesso accade si è portati a confondere la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda la figura del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori con quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed a volte in verità a confondere anche la loro attività. Quelle appena indicate sono due formazioni che, benché previste dallo stesso D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono completamente diverse l'una dall'altra.

La prima, quella dei coordinatori per la sicurezza, è prevista dall'art. 98 riportato nel Titolo IV del citato D. Lgs. n. 81/2008 e viene dal legislatore richiesta per poter svolgere appunto l'attività di coordinatore nei cantieri temporanei o mobili, così come definiti nell'art. 89 comma 1 lettera a) dello stesso decreto, mentre l'altra formazione è prevista dall'art. 32, contenuto nel Titolo I dello stesso decreto, e costituisce uno dei requisiti essenziali per poter svolgere l'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in quei macrosettori per i quali il RSPP ha provveduto a curare in particolare la formazione di cui al modulo B, essendo, come è noto, la formazione di cui ai moduli A e C di natura trasversale e cioè comune per tutti i macrosettori.

Analogamente non è da confondere l'aggiornamento richiesto per tali due tipi di figure professionali, aggiornamento che per i coordinatori è previsto dall'Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, della durata complessiva di 40 ore ed a cadenza quinquennale e che può essere effettuato anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio stesso o anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti, mentre per i RSPP è invece previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed è stato regolamentato dai due Accordi raggiunti il 26/1/2006 ed il 5/10/2006 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che fu chiamata a suo tempo dal legislatore a definire le modalità della formazione e dell'aggiornamento sia dei RSPP che degli ASPP.

Nel quesito non è precisato il titolo di studio posseduto dal lettore che dichiara comunque di aver frequentato il corso della durata di 120 ore destinato ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili per cui per poter rispondere al quesito formulato occorre formulare due ipotesi e cioè prevedere o il caso in cui il tecnico fosse in possesso di uno dei diplomi indicati nel comma 1 lettera c) dell'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 (geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico) o

quello in cui invece fosse in possesso di uno dei titoli di laurea indicati nel comma 1 lettera a) e b) dello stesso art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel primo caso (possesso di diploma) il tecnico per poter svolgere l'attività di RSPP interno per conto della società di cui è socio è tenuto a frequentare tutti e tre i moduli previsti per tale tipo di attività e cioè i moduli A, B e C mentre nel secondo caso (possesso di laurea magistrale o breve) lo stesso, così come espressamente indicato nel comma 5 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è esonerato dalla frequenza dei moduli A e B e quindi per poter svolgere l'attività di RSPP dovrà solo frequentare il modulo C.

Si fa presente, infine, che il citato esonero dalla frequenza dei moduli A e B di cui al comma 5 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i si applica anche a favore degli ingegneri ed architetti del vecchio ordinamento e ciò in virtù di quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il quale, acquisendo un parere del Consiglio Universitario Nazionale interpellato in merito ed espresso nell'adunanza dell'8/10/2008, ha stabilita la "*corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4/8/2000, ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni*".



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it